BENEFICI DI ANZIANITA' AGLI UFFICIALI EX IRREDENTI NOMINATI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Art. 1

Ai fini della determinazione dell'anzianita' assoluta nella nomina in servizio permanente effettuata per gli ufficiali ex irredenti, in base all'art. 5 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 11, viene considerato come trascorso presso reparti combattenti il periodo compreso fra il 15 agosto 1916 ed il 3 novembre 1918 in cui detti ufficiali furono tenuti lontani d'autorita', dai reparti accennati.

Per ottenere il beneficio di cui sopra, gli interessati debbono farne domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 7 maggio 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici di anzianita' agli ufficiali ex irredenti nominati in servizio permanente effettivo
Estremi	Legge 1 aprile 1935, n. 398
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-di-anzianita-agli-ufficiali-ex-irredenti-nominati-in/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it